

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1010

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALMIRANTE, ROBERTI, PAZZAGLIA, TRANTINO

Presentata il 23 ottobre 1972

Norme concernenti il passaggio alla categoria superiore per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato che, avendo il titolo di studio richiesto, svolgono mansioni di grado superiore

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il legislatore, quando approvò il terzo comma dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, con la estensione delle disposizioni contenute nell'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249, intese giustamente regolare, anche giuridicamente, la posizione di quel personale civile dipendente dalle amministrazioni dello Stato che, avendo il titolo di studio richiesto, già di fatto svolgeva mansioni superiori al grado per cui era stato assunto.

Però, mentre era evidente la *ratio* che aveva ispirato il legislatore — sanare e risolvere questa situazione per tutti i dipendenti dello Stato — la formula usata nella stesura del terzo comma dell'articolo 25 « comunque assunti o denominati » più che tradire il pensiero ha dato adito ad una interpretazione applicativa ben più ristretta di quanto voluto.

Infatti, da questo giusto riconoscimento delle mansioni superiori effettivamente svolte, venne escluso il personale di ruolo in quanto non specificatamente rientrante nella locuzione « comunque assunto o denominato ».

L'ambiguità di questa formula venne rilevata già in corso della discussione della legge

28 ottobre 1970, n. 775 presso l'altro ramo del Parlamento che, per non ritardarne l'approvazione con la introduzione di un apposito emendamento, che avrebbe determinato il rinvio del provvedimento alla Camera per la sua definitiva approvazione, votò un ordine del giorno con cui impegnava il Governo a tener presente che nella formula « personale comunque assunto o denominato » andava compreso anche il personale di ruolo « comunque assunto ».

Ma gli ordini del giorno non hanno incidenza alcuna sulle leggi!

Da qui la ragione ed i motivi che ci inducono a proporre la sostituzione del terzo comma dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, al fine di rendere esplicita ed inequivoca la volontà del legislatore e di risolvere adeguatamente la situazione insorta nell'ambiente dell'amministrazione per cui: di tre dipendenti di una stessa Amministrazione che lavorano, al caso, anche nella stessa stanza, tutti con l'identico titolo di studio, tutti con le identiche mansioni superiori ma, uno di ruolo, ad esempio, della carriera ese-

cutiva, il secondo contrattista, il terzo operaio (che per la legge 5 marzo 1961, n. 60, è sempre di ruolo) con l'applicazione anomala che è stata fatta dell'attuale terzo comma dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, gli ultimi due passano nella categoria superiore e viene escluso il primo, cioè quello di ruolo !

Siamo quindi certi che i colleghi vorranno dare la loro approvazione a questa proposta di legge che, se non altro, tende ad attuare un principio di equità e, senza togliere quanto è stato già concesso, intende consentire che i benefici del terzo comma dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, vengano riconosciuti anche ai dipendenti di ruolo.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il terzo comma dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è sostituito dal seguente:

« Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249, si applicano nei confronti del personale, di ruolo o non in ruolo, comunque assunto o denominato, ed inquadrato in qualsiasi posizione o categoria, con retribuzione sui fondi stanziati nel bilancio di previsione della spesa delle singole Amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, che presta servizio presso gli uffici delle Amministrazioni stesse da data non posteriore al 31 luglio 1970 in possesso di tutti i requisiti, ad eccezione del limite di età ».